

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
Classe: LM-31- Ingegneria Gestionale

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

L'ammissione alla Laurea Magistrale è soggetta a un processo di valutazione atto ad attestare l'idoneità del candidato.

Tale processo, a norma della regolamentazione esistente, si basa su requisiti curriculari e sulla verifica della adeguatezza della preparazione dello studente.

L'ammissione alla Laurea Magistrale sarà deliberata in forma insindacabile da una Commissione di Valutazione istituita a tale scopo dal Consiglio di Corso di Studio, che in assenza di documentazione comprovata che evidenzia elementi reali di eccezionalità e che quindi giustifichi il non rispetto dei criteri qui sotto indicati e dimostri l'adeguatezza della preparazione acquisita si baserà sull'analisi della carriera accademica.

Requisiti curriculari:

Condizione di base per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale è il possesso di Laurea/Diploma di durata almeno triennale, ovvero conseguito attraverso l'acquisizione di almeno 180 CFU, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è riservata ai laureati/diplomati che possiedono almeno uno dei requisiti indicati di seguito.

1. Titolo di primo livello nella classe Ingegneria dell'Informazione o nella classe Ingegneria Industriale (rispettivamente classi L8 e L9 nell'ordinamento ex D.M. 270/04 e classi 9 e 10 nell'ordinamento ex D.M. 509/99) nella cui denominazione compare "Ingegneria" unitamente a "Gestionale" o "Gestionali" (o locuzioni assimilabili secondo valutazione del Consiglio di corso di studio), conseguito presso un'Università italiana.
2. Titolo di primo livello nella classe Ingegneria dell'Informazione o nella classe Ingegneria Industriale (rispettivamente classi L8 e L9 nell'ordinamento ex D.M. 270/04 e classi 9 e 10 nell'ordinamento ex D.M. 509/99) conseguito presso un'Università italiana.
3. Titolo di primo o secondo livello conseguito presso un'Università italiana (ex D.M. 509/99 o ex D.M.270/04).
4. Laurea quinquennale in Ingegneria gestionale secondo ordinamenti previgenti i D.M. 509/99 e 270/04 conseguita presso un'Università italiana.
5. Laurea quinquennale secondo ordinamenti previgenti i D.M. 509/99 e 270/04 (ad esclusione delle lauree di cui al punto 4) conseguita presso un'Università italiana.
6. Titolo universitario estero per il quale sono possibili la conversione del voto di laurea secondo il sistema italiano, l'identificazione dei settori scientifico disciplinari e il numero di crediti conseguiti in ciascun settore scientifico disciplinare, giudicato idoneo dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei medesimi criteri di cui al punto 3. Se la conversione e/o l'identificazione non sono possibili si procede alla valutazione della carriera da parte del Consiglio di corso di Studio.

Requisiti relativi alla adeguatezza della personale preparazione:

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari predeterminati, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Tale verifica è soddisfatta per ciascuna categoria di laureati/diplomati di cui alla precedente sezione "Requisiti curriculari" del presente articolo, identificata di seguito con la stessa numerazione, nel seguente modo:

1. Votazione di laurea maggiore o uguale a 90/110 (82/100 se in centesimi).

2. Se possiedono tutti i requisiti indicati di seguito:

a) Votazione di laurea maggiore o uguale a 94/110 (85/100 se in centesimi);

b) almeno 24 CFU per attività formative nell'insieme dei settori ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35 e ING- INF/04.

Coloro che così assolvono la verifica della adeguatezza della personale preparazione, senza avere in carriera almeno 12 CFU acquisiti in ciascuno dei settori ING-IND/17 e ING-IND/35, sottostanno al vincolo di inserimento nella carriera di laurea magistrale di 12 CFU nei settori ING-IND/17 e/o ING-IND/35 fruiti dalla laurea di primo livello in Ingegneria gestionale dell'Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, a saturazione dei 12 CFU a scelta libera del percorso di laurea magistrale.

3. Se possiedono tutti i requisiti indicati di seguito:

a) Votazione di laurea maggiore o uguale a 94/110 (85/100 se in centesimi);

b) almeno 36 CFU relativi ad attività formative nell'insieme dei seguenti settori scientifico disciplinari: ING- INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, CHIM/03, CHIM/07, FIS/01, FIS/03;

c) almeno 24 CFU per attività formative nell'insieme dei settori ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35 e ING- INF/04.

Coloro che così assolvono la verifica della adeguatezza della personale preparazione, senza avere in carriera almeno 12 CFU acquisiti in ciascuno dei settori ING-IND/17 e ING-IND/35, sottostanno al vincolo di inserimento nella carriera di laurea magistrale di 12 CFU nei settori ING-IND/17 e/o ING-IND/35 fruiti dalla laurea di primo livello in Ingegneria gestionale dell'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna, a saturazione dei 12 CFU a scelta libera del percorso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale dell'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna.

4. Se possiedono il requisito indicato di seguito:

votazione di laurea maggiore o uguale a 90/110 (82/100 se in centesimi).

5. Stessi requisiti di cui al precedente punto 3. Nel caso non fosse possibile l'identificazione dei settori scientifico disciplinari, il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione della carriera.

6. Stessi requisiti di cui al precedente punto 3. Nel caso non fosse possibile l'identificazione dei settori scientifico disciplinari e/o la conversione del voto di laurea, il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione della carriera.

Qualora il candidato non sia in possesso di tali requisiti curriculari, potrà frequentare, prima dell'iscrizione e su indicazione del Consiglio di Corso di Studio, singole attività formative e sostenere con esito positivo il relativo accertamento.

La valutazione dei CFU acquisiti nei diversi SSD avverrà sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti presenti nella carriera degli studenti e della loro corrispondenza ai contenuti disciplinari dei vari SSD. Pertanto i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno essere valutati anche solo parzialmente e potranno essere inoltre riconosciute equivalenze fra SSD diversi.

In caso di presenza di elementi reali di eccezionalità (comprovati da apposita documentazione) che giustifichino il non rispetto dei criteri previsti circa l'adeguatezza della preparazione acquisita, la Commissione di valutazione può far sostenere al candidato un colloquio di approfondimento dopo il quale la Commissione stessa formula un insindacabile giudizio circa l'ammissione al Corso di Studio. L'eventuale documentazione che certifichi i reali elementi di eccezionalità dovrà essere allegata alla istanza di richiesta di ammissione.

Il corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio).

Il Corso di Laurea Magistrale può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili.

Qualora il Corso venga attivato a numero programmato, si seguirà la seguente procedura:

A) I candidati in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione sono soggetti a una prova di selezione regolamentata secondo quanto definito dal Bando di ammissione. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

B) Possono accedere alla prova di selezione anche candidati iscritti a un CdS previsto ai punti sub1), sub 2) e sub 3) della sezione Requisiti curriculari che, rispettivamente per ciascuno di tali punti:

1. Abbiamo acquisito in carriera almeno 159 CFU e abbiamo una media ponderata nei voti di profitto maggiore o uguale a 25,5/30.

2. Possiedano tutti i requisiti indicati di seguito:

a) abbiano acquisito in carriera almeno 159 CFU, di cui almeno 24 CFU per attività formative nell'insieme dei settori ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35 e ING-INF/04;

b) abbiano una media ponderata nei voti di profitto maggiore o uguale a 26,5/30.

3. Possiedano tutti i requisiti indicati di seguito:

a) abbiano acquisito in carriera almeno 159 CFU, di cui:

i. almeno 36 CFU relativi ad attività formative nell'insieme dei seguenti settori scientifico disciplinari: ING- INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, CHIM/03, CHIM/07, FIS/01, FIS/03;

ii. almeno 24 CFU per attività formative nell'insieme dei settori ING-IND/16, ING-IND/17, INGIND/35 e ING- INF/04.

b) abbiano una media ponderata nei voti di profitto maggiore o uguale a 26,5/30”.

L'adeguatezza della personale preparazione è verificata con il possesso dei requisiti indicati per ciascuna tipologia di candidati di cui al presente punto B).

La valutazione preliminare sarà effettuata da una Commissione di Valutazione nominata dal Consiglio di Corso di Studio. Tale Commissione fisserà un calendario per lo svolgimento dei propri lavori, che avranno comunque luogo nel mese di agosto o di settembre, che verrà pubblicato sul portale di Ateneo. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del candidato, esprime un giudizio di idoneità, che consente la partecipazione alla prova di selezione.

I candidati che accedono alla prova di selezione sulla base di tali requisiti e risultano vincitori devono acquisire il titolo di primo livello entro i termini temporali definiti dal Bando per l'immatricolazione.

Art. 2 Piani di studio individuali

Gli Studenti possono presentare, entro la data stabilita annualmente dal Settore competente, sentito il Consiglio di Corso di Studio, un piano di studi diverso da quello previsto dal Piano Didattico in vigore, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto dell'Ordinamento Didattico del Corso di Studio. Tale piano è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio sulla base della sua congruenza con l'Ordinamento Didattico e con gli obiettivi formativi specifici del Corso stesso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra Docenti e Studenti. In particolare possono essere previste lezioni in aula, esercitazioni in aula, esercitazioni pratiche, attività di laboratorio, attività di progetto, tutorato, visite guidate, esercizi di autovalutazione, interazione remota attraverso la rete.

Ad ogni attività formativa corrisponde il numero di ore di didattica frontale specificato nel Piano Didattico. Con riferimento alla voce “Ore di attività frontale” delle tabelle riportanti le attività formative, valgono le seguenti regole:

1. Per gli insegnamenti appartenenti alle tipologie di base (Art. 10, comma 1, lettera a), caratterizzanti (Art. 10, comma 1, lettera b), affini o integrative (Art. 10, comma 5, lettera b) e per le discipline a scelta autonoma (Art. 10, comma 5, lettera a) offerte dal C.d.S. in Ingegneria gestionale, la somma delle ore dedicate a lezioni ed esercitazioni in aula è compresa fra due terzi e il totale delle ore di didattica frontale indicate nel Piano didattico. La parte rimanente è coperta dalle esercitazioni di laboratorio, dalle esercitazioni pratiche, dalle prove in itinere, dalle attività di tutorato e da altre eventuali modalità tra quelle precedentemente elencate.

2. Per le attività formative di cui all'Art. 10, comma 5, lettera d, ad esclusione del Tirocinio, la somma delle ore dedicate a lezioni ed esercitazioni in aula, attività in laboratorio, attività di progetto ed esercitazioni pratiche è compresa fra due terzi e il totale delle ore di didattica frontale indicate nel Piano didattico. La parte rimanente è svolta dallo studente in forma autonoma oppure è coperta da altre eventuali modalità tra quelle precedentemente elencate.

3. Un corso di insegnamento è valido se le ore di attività didattica frontale svolte non sono inferiori all'80% di quanto previsto.

Le ore relative all'attività di Tirocinio sono stabilite in base ai criteri definiti dal Regolamento del Tirocinio vigente e si intendono svolte presso la Struttura ospitante
Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale d'Ateneo.

Art. 4 Frequenza e Propedeuticità

Lo Studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo Piano di Studio o se l'attività formativa non è ancora terminata.

Per la frequenza relativa al Tirocinio si applicano le indicazioni del Regolamento del Tirocinio vigente. Per le attività formative di Laboratorio è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70 per cento delle ore complessive. Per gli studenti impossibilitati a frequentare regolarmente i laboratori, la frequenza può venire sostituita, in tutto o in parte, da un'adeguata attività personale, individuata dal docente in accordo con lo studente interessato.

Le eventuali propedeuticità sono indicate nel Piano Didattico allegato al presente Regolamento.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Le modalità di verifica del profitto possono essere di diverse tipologie:

- esame finale scritto;
- esame finale orale;
- elaborati finali;
- progetti.

L'esame consiste in una prova individuale che mira ad accertare la maturità individuale del candidato e il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia sulla quale verte l'esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere come oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione a esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

La verifica finale del profitto può essere preceduta da prove intermedie, non vincolanti dal punto di vista dell'ammissione alla prova finale. Nel caso di attività formative che prevedono un esame finale con prova orale questa può essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l'ammissibilità all'orale. Le attività formative per le quali la verifica comporta l'attribuzione di un voto(V) oppure un giudizio di idoneità (I) sono indicate nel Piano Didattico.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) per ciascuna attività formativa sono deliberate dal Consiglio di Corso di Studio, o dal suo Coordinatore su delega del Consiglio stesso, su proposta del relativo Titolare in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli Studenti prima dell'inizio delle lezioni sul Portale d'Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

L'indicazione da parte dello Studente di attività formative a scelta guidata o a scelta autonoma deve essere presentata entro termini e secondo modalità che saranno deliberati annualmente e resi noti tramite il Portale d'Ateneo.

Per quanto riguarda le attività formative a scelta autonoma, lo Studente può effettuare, tra tutte le attività attivate o riconosciute dall'Ateneo, anche scelte diverse da quelle consigliate,

purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studi. In questo caso la sua richiesta verrà inoltrata al Consiglio di Corso di Studio che valuta la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

La richiesta di variazione di insegnamenti a scelta autonoma, purché fatta entro i termini e nell'ambito delle scelte consigliate, non richiede approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Il riconoscimento dei crediti nella carriera degli Studenti persegue il fine della mobilità degli Studenti ed è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio, fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall' Ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto,
- numero complessivo di ore di didattica svolte,
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di Studio può procedere al riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università italiana pubblica o legalmente riconosciuta, fino ad un massimo di 12 CFU.

Il Consiglio di Corso di Studio valuta l'esperienza svolta in base alla congruità con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e alla sua durata in termini di ore.

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale

Per l'ammissione alla prova finale lo Studente deve avere conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'Ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle diverse tipologie secondo le indicazioni del Regolamento.

La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione davanti ad una Commissione di una relazione scritta, redatta dallo Studente su un'attività svolta dallo Studente e concordata

con un docente responsabile di un insegnamento attivato presso l'Ateneo. L'argomento concordato con il Relatore deve essere coerente con gli obiettivi formativi del Corso. L'elaborato deve evidenziare come lo Studente abbia significativamente ed autonomamente approfondito l'argomento concordato, arrivando a conclusioni e risultati di accertato valore. Lo Studente deve altresì dimostrare sia attitudini ad operare con padronanza degli argomenti, sia un buon livello di comunicazione. La discussione della tesi è pubblica, come previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Il voto di laurea è espresso in cento decimi. E' previsto il conferimento della lode a giudizio unanime della Commissione.

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha accertato per tutte le attività la coerenza con gli obiettivi formativi programmati ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 in data 25 Gennaio 2012, 30 Gennaio 2013, 15 Gennaio 2014 e 3 Dicembre 2015.